



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## **Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 165 del 15/11/2017**

Settore: SETTORE AFFARI GENERALI

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA I COMUNI DI SESTO FIORENTINO SIGNA E VAGLIA AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 “ CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”-**

**PREMESSO CHE** con la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 15/11/2016

-è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia per la costituzione di una centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori in attuazione dell'art. 33, comma 3-bis del previgente Codice dei contratti D.lgs 163/2006;

-era stato individuato il Comune di Sesto Fiorentino tramite il proprio Servizio gare, quale ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza, alla quale venivano affidati, per il Comune di Signa l'espletamento di gare per lavori di importo superiore a 40.000 euro, per il Comune di Vaglia l'espletamento di gare per lavori di qualsiasi importo, e la facoltà di richiedere procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi;

- che in esecuzione di detta delibera è stata sottoscritta in data 24.11.2016 la relativa convenzione valida fino al 31.12.2017 che prevedeva la possibilità di rinnovo previo accordo dei tre enti associati, da attivare quattro mesi prima della scadenza e previo bilancio dell'attività della Centrale stessa;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 37 n. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici”, in vigore dal 19 aprile 2016, stabilisce che:

” Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza....Omissis”;

“Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti e forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. ...Omissis”;

“Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).”;

- tale previsione non solo conferma ma amplia la sfera di ricorso alla modalità aggregativa di acquisto, che diventa necessaria anche per beni e servizi oltre che per lavori, sebbene con soglie di importo diverse;

- l'attività svolta dalla Centrale di Committenza per i tre Enti è risultata essere efficace, sostenibile dal punto di vista organizzativo e gestionale, oltre a stimolo per la crescita del personale impiegato e occasione di confronto e reciproco arricchimento professionale;

**RITENUTO** necessario, per l'approssimarsi della scadenza della vigente convenzione, di confermare la gestione in forma associata, con i Comuni di Signa e Vaglia, dell'attività di acquisizione dei lavori e di estenderla all'attività di acquisizione di servizi e forniture, per i seguenti ambiti ;

- a) procedure per l'affidamento di appalti di lavori, di importo superiore a 150.000 euro esclusi quelli di manutenzione ordinaria per i quali vige la soglia di cui alla lettera b);
- b) procedure per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
- c) procedure per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, inclusi i servizi di cui all'allegato IX del Codice dei contratti, di importo superiore a 40.000 euro;



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

secondo quanto meglio precisato all'art. 2 della convenzione stessa;

**RIBADITO CHE** i Comuni di Vaglia e Signa, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori servizi e forniture al Comune di Sesto Fiorentino, individuato come ente capofila, il quale opera, per tramite del proprio Servizio Gare, in luogo e per conto del Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente atto deliberativo sotto la lettera "A" a formarne parte integrante;

**PRESO ATTO**, quindi, che i Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla convenzione stessa;

**CONSIDERATO CHE** la convenzione disciplina in modo dettagliato obblighi, funzioni e competenze degli enti associati e che fissa la propria validità fino al 31/12/2019, tenuto conto che anche per quanto riguarda l'operatività delle centrali di committenza devono essere emanate linee guida attuative in materia di qualificazione e che comunque la convenzione potrà essere rivista o aggiornata in caso di rilevanti modifiche normative

**CONSIDERATO ALTRESI'** che la vigente convenzione si considera risolta anticipatamente e sostituita da quella che col presente atto si approva a far data dalla sottoscrizione stipula;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Generali e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**CON** i poteri spettanti al Consiglio comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

### **DELIBERA**

1. di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare la gestione in forma associata dell'attività di acquisizione dei lavori, e servizi e forniture, con i Comuni di Vaglia e Signa oltre a Sesto Fiorentino;
3. di individuare il Comune di Sesto Fiorentino, come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto del Comuni deleganti e quale Centrale Unica di Committenza, individuando nel Servizio Gare la struttura operativa competente;



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

4. di approvare la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 in attuazione dell'accordo con i Comuni di Vaglia e Signa, allegata al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale dando atto che essa disciplina in modo dettagliato ambiti di applicazione, obblighi, funzioni e competenze degli enti associati con validità dal momento della stipula fino al 31/12/2019;
5. di dare atto che dalla firma della convenzione che qui si approva, quella vigente sottoscritta in data 24.11.2016 con validità fino al 31/12/2017, si intende risolta;
6. di autorizzare il Sindaco pro-tempore, Lorenzo Falchi, a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune di Sesto Fiorentino;

**DELIBERA altresì**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. stante l'urgenza di approvare la convenzione al fine di poter procedere alle gare programmate dagli Enti.